

Società per azioni Tel. 0522-657569

Via Levata, 64 Fax. 0522-657729

42017 Novellara (RE)

email : [info@sabar.it](mailto:info@sabar.it) www.sabar.it

C.F. e P.IVA: 01589850351

Reg.Impr. di RE n. 01589850351

Cap.Soc. Euro 1.936.100,25

**Prot. appalto n° 3**

|  |
| --- |
| **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**  **- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE -**  AMPLIAMENTO FUNZIONALE ALL’ADEGUAMENTO DELLA  STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DI SANTA VITTORIA DI  GUALTIERI “VIA FANGAGLIA”, ED ADEGUAMENTO DELLA  STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DI GUALTIERI “VIA XXV APRILE” |

**STAZIONE APPALTANTE: S.A.B.A.R. S.p.A. (Società Ambientale Bassa Reggiana), via Levata, 64, 42017 Novellara (RE)**

**CUP: G76J09000160001**

**CIG: 047785526B**

**Art.1**

**Scopo e definizioni**

1.1 La presente specifica è finalizzata all’affidamento dei lavori di ampliamento presso la stazione ecologica attrezzata con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (RE), “Via Fangaglia”, e dei lavori di adeguamento della Stazione Ecologica attrezzata di Gualtieri (RE) “Via XXV Aprile”.

1.2 L’affidamento avverrà mediante espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7-bis e dell’at 57 comma 6 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., approvato con Delibera del CdA del 21.11.2009 per i “lavori di ampliamento della Stazione Ecologica Attrezzata Santa Vittoria di Gualtieri (RE), “Via Fangaglia” e adeguamento della Stazione Ecologica attrezzata di Gualtieri (RE) “Via XXV Aprile” per un **importo complessivo a base di gara di € 146.000,00 (IVA esclusa) oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 3.000,00.**

1.3  **La gara sarà espletata presso la sede dell’impresa committente S.a.ba.r. S.p.a. il giorno 02 Luglio 2010 alle ore 15,00, con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso** ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

**Altre specifiche:**

* **Sede dei lavori**: Stazione Ecologica Attrezzata con sede in Santa Vittoria di Gualtieri “Via Fangaglia” ;

Stazione Ecologica Attrezzata con sede in Gualtieri “Via XXV Aprile” .

* **Tempo utile**: **120 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
* **Pagamento:** L’importo contrattuale verrà pagato per Stati di Avanzamento Lavori una volta raggiunto l’importo di €. 70.000,00 (settantamila/00 euro).
* **Criterio di aggiudicazione:** Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

Le ditte che ritengano opportuno effettuare un sopralluogo da parte del Legale Rappresentante o del Direttore Tecnico presso la sede dell’impresa committente, potranno prendere visione dei luoghi in cui verranno realizzate le lavorazioni oggetto della presente gara. Per conferire con i tecnici incaricati ed effettuare tale sopralluogo sarà possibile programmare un incontro previo appuntamento telefonico.

**Art. 2**

**Modalità di presentazione dell’offerta**

L’appalto sarà affidato mediante procedura in economia, ai sensi dell’art. 122 comma 7-bis e art. 57 comma 6, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

**Per partecipare alla gara** la Ditta dovrà far pervenire, tramite il servizio postale di Stato o mediante **consegna a mano** presso gli uffici S.a.ba.r. S.p.A,, Via Levata 64, Novellara (RE)

**non più tardi delle ore 12.00 del giorno 1 Luglio 2010,**

un plico **debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura,** con l’indicazione del mittente, indirizzato a S.a.ba.r. S.p.a., Via Levata 64, 42017, Novellara (RE), con la seguente dicitura:

**OFFERTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA DI GUALTIERI (RE)**

Per il contenuto delle buste e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda a quanto contenuto nella lettera di invito.

**Art. 3**

**Criteri di aggiudicazione**

L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nella lettera di invito e ed il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..e sarà giudicato da una Commissione Esaminatrice nominata da S.a.ba.r. S.p.A..

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

**Art. 4**

**Requisiti**

Le Imprese che intendano partecipare alla procedura di gara dovranno possedere, in primo luogo, i requisiti di carattere generale relativi all’affidabilità morale, economica, professionale previsti per l’esecutore dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e, di conseguenza, non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate.

Oltre ai requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle gare di appalto, le ditte che intendano presentare la propria offerta dovranno necessariamente essere in possesso di adeguate capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative; per tali ragioni ogni offerente dovrà dimostrare:

* di aver maturato un fatturato globale medio, calcolato nel triennio 2007-2008-2009, non inferiore a:

€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)

* di aver effettuato, nel triennio 2007-2008-2009, lavori analoghi a quelli oggetto del lotto di appalto per cui si intende concorrere per un fatturato non inferiore all’importo a base d’asta.

**Art. 5**

**Riservatezza**

L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla Committente. L’Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

**Art. 6**

**Normativa applicabile e interpretazione del contratto**

6.1 In base all’art. 5, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il Committente ha adottato un proprio capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale.

Pertanto, nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

6.2 Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purchè non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d’appalto e non siano state abrogate dall’entrata in vigore del D.Lgs.163/2006.

6.3 L’*Impresa* è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio da ciò derivante.

6.4 L’*Impresa* si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

6.5 L’interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

**Art. 7**

**Rappresentanza dell’impresa nella realizzazione dei lavori**

7.1 L’*Impresa* è tenuta a comunicare per iscritto al *Direttore dei Lavori* entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all’interno della struttura dell’Impresa e i poteri attribuiti oppure nel caso in cui l’Impresa designi un terzo, copia dell’atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

7.2 *L’impresa*, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al *Direttore dei Lavori* per iscritto ogni variazione avvenuta nell’ambito della sua legale rappresentanza nonché nell’ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.

**Art. 8**

**Garanzia e coperture assicurative**

8.1 Ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazione del sistema di qualità previste dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8.2 La suddetta cauzione dovrà:

a) essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

b) essere valida per l’intero importo prestato, fino alla data di scadenza del contratto;

c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 Codice Civile, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ogni contraria eccezione rimossa.

8.3 La garanzia deve essere prestata a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, degli oneri eventualmente derivanti da inadempienze retributive e contributive dell’Appaltatore nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, nonché a garanzia delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato di più, rispetto ai risultati della liquidazione finale, durante l’esecuzione dell’appalto.

8.4 Tale garanzia, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.

8.5 Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l’Impresa è tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

8.6 La *Committente* avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; la *Committente* avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall*'Impresa* per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La *Committente* potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui rate di prezzo da corrispondere all'*Impresa.*

8.7 L'*Impresa*, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire:

* i danni all’opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
* un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);
* un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

La polizza dovrà inoltre assicurare la *Committente* contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere di Euro. 1.000.000,00 (euro un milione/00).

8.8 L’*Impresa* rifonderà alla *Committente*, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla *Committente* stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

8.9 L'*Impresa* comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la *Committente* da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

8.10 In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la *Committente* provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'*Impresa*, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la *Committente* potrà invitare l'*Impresa* ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

8.11 Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla *Committente* almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

8.12 Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la *Committente* da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

8.13 L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

### 

**Art. 9**

**Documenti facenti parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto, i seguenti documenti:

* + Capitolato Speciale d’appalto – disp. amministrative e spec. tecniche;
  + Lettera di invito;
  + Elaborati di progetto;
  + Elenco prezzi unitari;
  + Piani di sicurezza previsti dalla normativa di legge incluso di cronoprogramma;

**Art. 10**

**Pagamenti**

10.1 L’importo contrattuale verrà pagato per Stati di Avanzamento Lavori una volta raggiunto l’importo di €. 70.000,00 (settantamila/00 euro).

Non è ammessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.

10.2 La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori.

In esito a formale comunicazione dell’Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Impresa e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

10.3 I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L..

10.4 Qualora il certificato di ultimazione lavori fissi il termine perentorio di cui all’art. 172, comma 2 del D.P.R. n. 554/’99 per il completamento delle operazioni di finitura, l’emissione della rata di saldo sarà subordinata all’avvenuto completamento di tali lavorazioni ed il periodo di tre mesi per il pagamento della rata di saldo decorrerà da tale termine.

10.5 I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa e avranno luogo soltanto qualora attengano a lavori non contestati e l’impresa sia in regola con gli adempimenti contributivi, come dovrà risultare dal relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità nel periodo di riferimento del S.A.L. al quale la fattura si riferisce; in caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Committente sospenderà i pagamenti all’Impresa. In tal caso è fatta salva per la Committente la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 18.

10.6 Il pagamento dei certificati di cui sopra avverrà a 90 (novanta) giorni fine mese, dalla data della loro emissione e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0.50% sull’importo del certificato, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’Impresa, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

10.7 Il pagamento dei certificati è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell’Impresa di regolare fattura per il corrispondente importo e di garanzia fidejussoria, resa ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 102 del D.P.R. 554/99, valevole sino alla data in cui il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo. La Committente dispone il pagamento della rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Pagamento o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della relativa fattura e della garanzia fidejussoria a cui il pagamento stesso è subordinato.

10.8 Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole.

10.9 Le trattenute di cui sopra resteranno vincolate e infruttifere e verranno restituite entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data del certificato di collaudo finale.

10.10 Il Conto Finale è compilato dal Direttore dei Lavori entro quattro mesi dalla ultimazione dei lavori ed è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate all’art. 173 del D.P.R. n. 554/’99 alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta.

**Art. 11**

**Conto finale**

Il Conto Finale è compilato dal Direttore dei Lavori entro quattro mesi dalla ultimazione dei lavori ed è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate all’art. 173 del D.P.R. n. 554/’99 alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta.

**Art. 12**

**Varianti in corso d’opera**

### Qualora sia necessario eseguire lavori non previsti nel contratto l’Impresa ha l’obbligo di eseguirli e la Direzione Lavori valuterà i nuovi prezzi ragguagliandoli ove possibile a quelli di lavori presenti nel contratto o con nuovi prezzi che saranno soggetti al ribasso d’asta.

### L’Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.

**Art. 13**

**Cessione dei crediti**

Ai sensi dell’art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell’art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

**Art. 14**

**Cessione del contratto e subappalto**

14.1 E’ fatto assoluto divieto all’Impresa, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l’affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

14.2 L’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è direttamente affidata all’*Impresa*, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra *Impresa* senza la preventiva autorizzazione della *Committente*.

14.3 Il subappalto dei lavori è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori si richiama l’obbligo dell’*Impresa* di trasmettere alla *Committente* entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, corredate dal relativo Documento Unico di Regolarità Contributivo (D.U.R.C.) riferito al subappaltatore, che l’*Impresa* gli avrà preventivamente richiesto essendo un presupposto necessario per la corresponsione dei singoli pagamenti. In alternativa a ciò l’*Impresa* potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l’avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento, comunque corredata dal relativo Documento Unico di Regolarità Contributivo (D.U.R.C.) riferito al subappaltatore.

La *Committente* procede al pagamento del corrispettivo dovuto all’*Impresa* previa verifica della avvenuta esibizione da parte della *Impresa* delle fatture quietanzate, o delle dichiarazioni liberatorie di cui sopra, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori corredate dei relativi Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) riferiti al subappaltatore.

In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, la *Committente* sospenderà i pagamenti all*’Impresa* fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al comma precedente.

La determinazione degli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dell’entità dei noli a caldo forniti, sarà compito esclusivo ed insindacabile della *Direzione Lavori*.

**Art. 15**

**Revisione dei prezzi**

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa esecuzione dell’opera, in base all’art. 133, 2° comma del D.Lgs. n. 163/2006; pertanto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.

**Art. 16**

**Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro**

16.1 La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L’Impresa dovrà attenersi nell’esecuzione dell’opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla Committente e dovrà presentare, inoltre, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 131, 2° comma del D.Lgs.163/2006.

16.2 Ai sensi dell’art. 131, 2°comma del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 91 del D.lgs. 81/2008 entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori può presentare al Committente, proposte di integrazione al “Piano di sicurezza e di coordinamento”, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

16.3 L’Impresa è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da parte dalla Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

16.4 Il Direttore dei Lavori, o suo delegato, potrà in ogni momento, nel corso dell’esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

**Art.17**

**Disposizioni in materia ambientale**

17.1 L*’Impresa* è obbligata, nell’esecuzione dell’opera, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

In particolare l’*Impresa* è tenuta a:

- attenersi ad indicazioni fornite dalla *Committente* per la soluzione di eventuali reclami ambientali presentati da parte dei portatori di interessi.

- attenersi agli ordini di servizio impartiti dalla *Direzione Lavori* in merito di protezione ambientale effettuando le riserve di legge qualora l’ordine di servizio comporti la realizzazione di opere non previste dal progetto

17.2 L’*Impresa ,* dovrà rendere disponibili, su richiesta del *Direttore dei Lavori* tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro carico scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc).

17.3 L’*Impresa* deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utilizzo che riterrà opportuno adottare per garantire la protezione dell’ambiente, comunicandole al *Direttore dei Lavori.*

17.4 L’*Impresa* dovrà sottoporre all’attenzione del *Direttore dei Lavori* le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati per l’esecuzione dell’opera.

17.5 L’*Impresa* dovrà dimostrare che il personale adibito all’esecuzione dell’opera sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

17.6 La *Committente* si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’*Impresa* di quanto sopra descritto.

17.7 In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’impresa capogruppo o al consorzio.

17.8 L’*Impresa* deve notificare immediatamente al *Direttore dei Lavori*, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente ambientale significativo avvenuto durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’*Impresa* o delle eventuali imprese subappaltatrici. L*’Impresa* deve predisporre e trasmettere al *Direttore Lavori* il rapporto di incidente ambientale entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi (la modulistica verrà fornita dalla *Committente*).

**Art. 18**

**Penali in caso di ritardo**

18.1 Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari ad € 250,00.

18.2 La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

15.3 Non sono previsti premi di accelerazione.

**Art. 19**

**Danni in forza maggiore**

L’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

**Art. 20**

**Lingua**

L’*Impresa* dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la *Committente*.

**Art. 21**

**Risoluzione del contratto**

21.1 La *Committente* è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell’*Impresa* qualora:

a) l’*Impresa* non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla *Committente*;

b) l’*Impresa*, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;

c) si verifichino i casi previsti dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. 12/4/2006, n.163;

d) l’*Impresa* non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;

1. *l’Impresa* si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere;
2. in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l’esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l’espletamento dei lavori;
3. si verifichi cessione dell’Impresa, cessazione dell’attività dell’*Impresa*, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla *Committente*, di concordato preventivo o fallimento dell’*Impresa* o di violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell’*Impresa* nell’esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
4. successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell’*Impresa* ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
5. l’*Impresa* violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori.

La risoluzione del contratto o l’esecuzione d’ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all’*Impresa* sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.

21.2 In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d’opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della *Direzione Lavori*. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

21.3 Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l’esecuzione d’ufficio delle opere, il ritardo per l’ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell’*Impresa*.

21.4 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, la *Committente* si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato nella graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o di grave inadempimento del secondo classificato, la *Committente* si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

**Art. 22**

**Recesso della committente**

E’ facoltà della *Committente* recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163, escluso ogni altro compenso.

**Art. 23**

**DUVRI**

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 81 del 2008 è accluso al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro.

**Art. 24**

**Riserve e reclami**

Tutte le riserve ed i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 25**

**Spese contrattuali**

Il contratto relativo all’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nel la forma della scrittura privata. Sono a carico dell’*Impresa* le spese di bollo. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto. I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 26**

**Controversie**

Fatta salva l’applicazione dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, per le controversie relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano l’appalto che non dovessero risolversi in via amministrativa, è competente il Foro di Reggio Emilia.

**Art. 27**

**Tutela della privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso S.a.ba.r. S.p.A..

**Art. 28**

**Riferimento alla legge**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Avvertenze**

* Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva;
* Nel caso di decadenza dell’aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo nei termini che verranno indicati dalla Stazione appaltante o per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra causa, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria;
* Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte, compresa quella contenente la data di apertura delle buste, avverranno via fax, all’attenzione del Dott. Mirco Marastoni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al seguente indirizzo: [appalti@sabar.it](mailto:appalti@sabar.it) (tel. 0522- 657569).

**Restituzione dei documenti**

Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla Stazione appaltante.

Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione provvisoria.

**Altre informazioni**

* non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e alla legge 68/99, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 14, del D. L. 210/2002 convertito nella legge 266/2002;
* si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
* le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono esser in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
* gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
* i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data i ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
* è esclusa la competenza arbitrale;
* I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 (Codice Privacy), esclusivamente nell’ambito della presente gara.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mirco Marastoni)